

Servizio Formazione Professionale

Servizio Infrastrutture Viarie e Intermodalità

Reg.

TIPO	ANNO	NUMERO
PG	2007	29574

del 31-01-2007

Alle Amministrazioni provinciali dell'Emilia-Romagna
- Assessorato Formazione professionale
- Assessorato ai Trasporti

Agli Enti di Formazione Professionale

Oggetto: Riconoscimento della validità dei titoli di studio rilasciati da Istituti tecnici di maturità professionale del settore per l'industria e l'artigianato, per l'accesso al percorso formativo per "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore".

Fra le molteplici innovazioni seguite alla riforma del titolo V della Costituzione ed al processo di attuazione della legge n. 53/03, la nostra Regione ha emanato la legge regionale 12 del 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro", legge che detta norme con un respiro più ampio sulla qualità (e non sulla quantità) delle competenze acquisite dalle persone in materia di formazione professionale, oggi competenza esclusiva regionale.

Successivamente la Giunta Regionale ha adottato le deliberazioni n. 936/04 e n. 265/05 aventi per oggetto rispettivamente il "Sistema regionale delle qualifiche" e il "Sistema degli standard formativi". In seguito con le deliberazioni di G.R. n. 1434/05 e n. 530/06 sono stati dettati gli indirizzi per un Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dei sistemi istruzione, formazione e lavoro.

Sono così stati formalizzati gli indirizzi e le metodologie che innovando il sistema favorivano, fra l'altro, il riconoscimento, così come indicato dall'art. 5 della L.R. 12/03, delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come credito per i percorsi formativi.

Principio generale, questo, dell'ordinamento giuridico emiliano-romagnolo, volto a rendere più flessibile il sistema delle competenze professionali, così da rendere certificabili anche professionalità acquisite al di fuori della formazione intesa in senso classico e in armonia, fra l'altro, con l'interpretazione estensiva a suo tempo data dai Ministeri dei Trasporti e dell'Istruzione all'art. 240 del D.P.R. 495/92

Il caso in oggetto – il riconoscimento della validità di titoli di studio per l'accesso ad un percorso formativo regionale, nonché lo specifico quesito formulatoci a suo tempo dall'Amministrazione provinciale di Bologna – ci offre l'opportunità di fornire un chiarimento che riteniamo sia utile a tutte le Amministrazioni provinciali e agli Enti di formazione dell'Emilia-Romagna.

Confortati dalla giurisprudenza esistente in materia nonché dallo specifico parere giuridico formulato dal Servizio Attività consultiva giuridica e coordinamento dell'avvocatura regionale, ravvisiamo la fattibilità di una equiparazione che è finalizzata non ad una immediata abilitazione, bensì all'accesso ad un percorso formativo specifico. Equiparazione che semplicemente allarga la platea di soggetti titolati a ricevere una formazione specifica per esercitare una attività lavorativa il cui esercizio, nel caso specifico il "revisore auto", sarà sottoposta ad una duplice condizione: il superamento di un esame e l'ottenimento di una autorizzazione.

Analogamente a quanto già stabilito da altre amministrazioni pubbliche (es. vedi Provincia di Torino), i titoli di studio in oggetto, per i loro contenuti formativi, si ritengono allineati con le conoscenze necessarie all'accesso alla formazione professionale per Revisore auto e, se superato il previsto esame con esito positivo, per il conseguente svolgimento dei compiti previsti per il "Responsabile tecnico per le revisioni dei veicoli a motore".


Gli scriventi Servizi regionali, nell'intento di offrire alle Amministrazioni provinciali e agli Enti di formazione dell'Emilia-Romagna un ausilio ermeneutico utile a ripristinare l'armonia istituzionale sul territorio regionale, richiamano:

- il principio di leale collaborazione con lo Stato e l'accesso alla formazione garantito a chiunque, di fatto, ne abbia i titoli, purché verificabili;
- la tutela dell'interesse pubblico attraverso l'armonia istituzionale quale garanzia dei diritti formativi dei soggetti;
- il principio di uniformità dell'ordinamento, attraverso l'omogeneità attuativa della legislazione emiliano-romagnola in materia di formazione professionale;
- l'orientamento delle circolari ministeriali in materia e l'equiparazione in esse condotta tra il diploma di perito industriale e quello di "Tecnico delle industrie meccaniche" e di "Tecnico dei sistemi energetici", nonché in generale i diplomi di qualifica triennale e di maturità professionale del settore per l'industria e l'artigianato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, gli scriventi Servizi regionali valutano i citati titoli di studio, rilasciati dagli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato (IPSA) **requisiti validi per l'accesso ai percorsi formativi regionali** per il conseguimento dell'abilitazione di "Responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore".

Distinti saluti.

Dr.ssa Fabrizia Monti
Responsabile del Servizio
Formazione Professionale



Dr.ssa Maria Cristina Baldazzi
Responsabile del Servizio
Infrastrutture viarie e intermodalità

